

COMUNE DI PISTOIA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE UOMO/DONNA E ATTIVITÀ' ESTETICHE

*Approvato con deliberazione n. 1294/CC del 06.11.1989.
Modificato con deliberazione n. 117/CC del 16.04.1991 e con deliberazione n. 120/CC del 25.03.1996
In vigore, nel testo, attuale, a partire dal 24 aprile 1996.*

ART.1 DISPOSIZIONI GENERALI

Ai sensi della Legge 14.02.1963 n. 161 e successive modifiche ed integrazioni di cui alle Leggi 23.12.1970 n. 1142, 08.04.1985 n. 443, 04.01.1990 n. 1 e della L.R.T. 09.01.1989 n. 4, chiunque eserciti nell'ambito del territorio comunale l'attività di "barbiere-parrucchiere uomo donna e attività estetiche", compresi tutti gli istituti di bellezza sia in luogo pubblico che privato, anche a titolo gratuito, nonché negli appositi reparti degli alberghi diurni, hotels e simili, deve essere provvisto di apposita autorizzazione.

Sono soggette all'autorizzazione tutte le imprese esercenti le suddette attività svolte sia in forma individuale o societaria di persone o di capitale.

Non sarà concessa l'autorizzazione a chi intende svolgere l'attività di cui al primo comma, in forma ambulante.

Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente a condizione che i locali, in cui vengono esercitate, siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione non comunicanti, non ricavati da altri locali mediante semplici tramezzature a mezza altezza e dotati di accesso indipendente.

Nel caso in cui al comma precedente, il richiedente l'autorizzazione deve sottoscrivere atto autorizzativo che consenta i controlli da parte delle Autorità competenti nei locali adibiti all'esercizio della professione.

Non sono soggette alla pianificazione disciplinata dal presente regolamento le autorizzazioni per l'attività di barbiere, parrucchiere uomo-donna e di estetista all'interno di ospedali, case di cura, case di riposo, caserme, carceri, campeggi, villaggi turistici e simili; tali autorizzazioni, che possono essere a carattere permanente o temporaneo, non sono trasferibili e sono soggette a rinnovo annuale.

ART. 2 DEFINIZIONI

Per attività di "Barbiere-Parrucchiere Uomo-Donna e Estetica" si intendono:

- BARBIERE - con tale terminologia si intendono le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli, l'acconciatura, colorazione e decolorazione degli stessi, la barba.
- PARRUCCHIERE UOMO/DONNA/UNISEX - con tale terminologia si intendono le attività per uomo e donna relative al taglio dei capelli, l'acconciatura, colorazione e decolorazione degli stessi, permanente, barba.
- ATTIVITÀ' ESTETICHE - con tale terminologia si comprendono le seguenti prestazioni esercitabili sia sull'uomo che sulla donna:
 - pulizia e trattamento del viso, depilazione a caldo e a freddo;

- manicure è pedicure estetico, massaggio per soli scopi estetici del viso e del corpo, trucco;

Tali attività consistenti in trattamenti a livello cutaneo sono svolte sia manualmente sia con l'ausilio di apparecchiature elettromeccaniche previste dall'allegato 1. alla L.R.T. 09.01.1989 n. 4 e dalla Legge 04.01.1990 h. 1, mediante l'applicazione di prodotti cosmetici consentiti, tali definiti dalla Legge 11.10.1986 n. 713.

Sono escluse comunque le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere medico - curativo - sanitario per le quali necessita l'intervento del medico.

Il titolare dell'esercizio di "Barbiere - parrucchiere uomo/donna" può avere all'interno del proprio esercizio una o più attività di "Estetista" purché svolta da persona autorizzata a tale esercizio.

L'autorizzazione di cui al precedente comma viene rilasciata dal Sindaco, sentita la Commissione di cui all'ari 9, sempre che il reparto dell'esercizio destinato all'attività di "Estetista" risulti avere i requisiti igienico - sanitari richiesti.

ART. 3

ISTITUTI DI BELLEZZA

Per Istituto di Bellezza si intende l'insieme delle attività di "Parrucchiere per uomo-donna ed attività estetiche" che vengono svolte in un'unica sede purché i settori di "Parrucchiere uomo/donna" siano distinti dall'attività di "Estetica".

La superficie minima da destinarsi ad Istituto di Bellezza deve essere di mq. 80.

L'autorizzazione per Istituto di Bellezza è rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente regolamento.

L'autorizzazione per Istituto di Bellezza può essere rilasciata nelle tre forme seguenti:

- 1) Istituto di Bellezza in forma societaria con almeno due qualifiche per "Parrucchiere uomo/donna e attività estetiche"
- 2) Istituto di Bellezza in forma singola con il richiedente in possesso delle qualificazioni di "Parrucchiere uomo/donna ed estetica"
- 3) Istituto di Bellezza nel quale vengono concentrate le due attività di "Parrucchiere uomo/donna ed estetica" con conseguente cessazione delle autorizzazioni singole.

ART. 4

AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per lo svolgimento delle attività di "Barbiere - parrucchiere uomo/donna e attività estetiche" è rilasciata dal Sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 9 del presente Regolamento ed è subordinata ai requisiti previsti dall'ari 7 dello stesso.

L'autorizzazione di cui al comma precedente non è soggetta al rinnovo annuale.

ART. 5

DOMANDE PER L'AUTORIZZAZIONE - CONTENUTO

L'autorizzazione deve essere richiesta al Sindaco mediante carta legale e deve contenere: cognome, nome, residenza, luogo e data di nascita, codice fiscale, ragione sociale della Ditta ed eventuale insegna; ubicazione dei locali in cui si intende svolgere l'attività richiesta, con l'indicazione se questi sono posti o meno a piano terra. Indicazione se l'attività viene svolta in un locale pubblico o presso il domicilio dell'esercente o presso Enti - Uffici - Associazioni o negli appositi reparti degli Alberghi diurni o Hotels, presso Palestre, Clubs privati, case di Cura, Ospedali, Ricoveri per Anziani, Istituti di Estetica Medica.

Nel caso di impresa gestita in forma societaria l'autorizzazione deve essere richiesta da tutti i soci, quando si tratta di impresa avente i requisiti previsti dalla Legge 08.08.1985 n. 443 o dalla persona che assume la direzione dell'azienda quando si tratta di impresa diversa da quella prevista dalla Legge 443/85.

ART. 6

ALLEGATI

Alla domanda di cui al precedente articolo dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- Qualificazione professionale del richiedente l'autorizzazione, da rilasciarsi dalla Commissione Provinciale dell'Artigianato presso la C.C.I.A.A.;
- Qualificazione professionale della maggioranza dei soci (una qualificazione nel caso di società composta da due persone) nel caso si tratti di società previste dalla Legge 08.08.1985 n. 443;

- Qualificazione professionale di colui che assume la direzione dell'azienda qualora si tratti di società diverse da quelle previste dalla Legge 443/85.

Per le imprese societarie deve essere presentato l'atto costitutivo della società.

ART.7

REQUISITI

La concessione dell'autorizzazione è subordinata:

1) **DISTANZA** - La distanza minima tra esercizi della stessa tipologia di cui all'art. 2 è fissata in mt. 100 su tutto il territorio comunale. A tal fine gli esercizi di barbieri si considerano compresi nella stessa tipologia con quelli di parrucchiere uomo-donna e gli esercizi di manicurista si considerano compresi nella stessa tipologia di quelli di estetista.

La distanza viene misurata secondo la via più breve. E' data facoltà alla Commissione, nei casi di incerta interpretazione di indicare quale debba essere il percorso ai fini della determinazione della distanza.

Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 9 ha facoltà comunque di concedere discrezionalmente l'autorizzazione in deroga alle disposizioni relative alle distanze minime stabilite, qualora si verificano esigenze di servizi dettate da sviluppi edilizi che superino le previsioni urbanistiche.

Per l'insediamento di Istituti di Bellezza si dovrà tenere conto delle distanze minime previste per i singoli esercizi di "Barbiere - parrucchiere uomo/donna -estetica ed Istituti di Bellezza".

La distanza minima stabilita dal primo comma opera anche nei confronti dell'attività di "manicurista" svolta presso esercizi di "barbiere" o "parrucchiere uomo/donna". Per la relativa autorizzazione si prescinde dal parere igienico - sanitario.

Per le "Estetiste" che andranno ad inserirsi presso esercizi di "Barbiere -parrucchiere uomo/donna, si deroga dai minimi di superficie

La superficie dell'esercizio di "Barbiere - parrucchiere uomo/donna o estetista" non dovrà essere inferiore a mq. 20 comprese le attrezzature ed escluse le superfici di servizio.

2) **REQUISITI IGIENICO - SANITARI** - Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato ai requisiti igienico - sanitari del locale, delle attrezzature e delle suppellettili.

L'accertamento di quanto sopra viene richiesto d'Ufficio agli organi dell'U.S.L. che rilascerà circostanziato parere.

3)**DESTINAZIONE D'USO DEL LOCALE** - Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al certificato di destinazione ad uso artigianale ovvero ad uso commerciale dell'esercizio, ai sensi della Legge 28.01.1977 n. 10 e successive modificazioni; tale documentazione è acquisita d'ufficio presso il Servizio P.R.G.

ART. 8

REQUISITI IGIENICO-SANITARI DEL PERSONALE E DELLE SUPPELLETILI

I requisiti di cui al presente articolo saranno elencati in allegato al presente Regolamento.

ART. 9

COMMISSIONE BARBIERI - PARRUCCHIERI UOMO/DONNA – ESTETISTE COMPONENTI

L'autorizzazione di cui all'art. 4 è rilasciata dal Sindaco previo parere consultivo della Commissione presieduta dal Sindaco o suo delegato ed è composta:

- a) da tre rappresentanti della Categoria Artigiana;
- b) da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
- c) da un Funzionario del servizio d'Igiene dell'USL o da un suo delegato;
- d) da un rappresentante della Commissione provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria, residente nel Comune;
- e) dal Comandante della Polizia Municipale o suo delegata;
- f) da due rappresentanti della categoria delle estetiste designati dalle associazioni provinciali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

Le funzioni di Segretario della Commissione sono svolte da un Funzionario del Comune.

La Commissione è nominata dal Consiglio Comunale e dura in carica 5 anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

Le organizzazioni di cui al presente articolo possono nominare dei supplenti.

La Commissione è valida con la maggioranza assoluta dei componenti e le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.

La Commissione dovrà partecipare obbligatoriamente alla stesura del regolamento comunale ed essere consultata ogni qualvolta si rendano necessarie decisioni relative all'attività della categoria per un parere obbligatorio e non vincolante.

ART. 10 COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

La Commissione di cui all'art. 9 oltre che in merito al rilascio delle autorizzazioni, esprime parere su ogni problema inerente l'applicazione del presente regolamento e nei casi che l'Amministrazione ritiene di sottoporre alla Commissione stessa, con esclusione del subentro nell'azienda artigiana e dell'ampliamento della superficie dell'esercizio.

ART. 11 ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Nel caso in cui la Commissione accolga la domanda, il Sindaco dovrà comunicare all'interessato il parere espresso, entro 30 (trenta) giorni dalla data dello stesso.

In particolare, nel caso di diniego di autorizzazione, il provvedimento sindacale dovrà essere ampiamente motivato così da consentire il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso.

ART. 12 DECADENZA PER MANCANZA DI REQUISITI

Qualora il richiedente non abbia provveduto entro 4 mesi dalla data di notifica dell'accoglimento della domanda a rendere i locali rispondenti ai requisiti richiesti dall'art. 7 del presente regolamento, il parere si intenderà decaduto.

In caso di comprovata necessità il Sindaco può prorogare il termine di cui al comma precedente.

ART. 13 DECADENZA E REVOCA

La mancata attivazione di un esercizio nei 3 mesi successivi alla data di rilascio dell'autorizzazione comporta la decadenza dell'autorizzazione stessa.

Qualora gli esercizi di cui al presente regolamento sospendano per più di un anno la loro attività, verrà revocata l'autorizzazione.

Di detta sospensione il titolare dell'azienda dovrà dare comunicazione all'Ufficio competente.

ART. 14 TRASFERIMENTO

E' consentito il trasferimento di sede dell'esercizio nel rispetto di tutte le norme contenute nel presente regolamento. A tal fine il titolare dell'autorizzazione deve presentare apposita domanda in bollo indirizzata al Sindaco. La relativa pratica è sottoposta al parere della Commissione di cui al precedente art. 9.

Nel caso che il trasferimento dell'esercizio sia richiesto per una posizione distante dalla sede attuale non oltre 500 metri, misurati seguendo il percorso pedonale più breve nel rispetto delle norme contenute nel Codice della strada, la distanza minima indicata nel 1° comma dell'art. 7 è ridotta alla metà, a condizione che l'attività nella sede attuale sia stata esercitata per almeno tre anni.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 42, comma 6° del D.M. 375/88, in caso di forza maggiore o per altri gravi motivi il Sindaco, sentita la Commissione di cui al precedente art. 9, può consentire il trasferimento in deroga alle distanze indicate nel presente regolamento.

ART. 15 AMPLIAMENTO SEDE ESERCIZIO

Nei casi di ampliamento dei locali degli esercizi già autorizzati, gli interessati dovranno presentare domanda in bollo al Sindaco.

L'autorizzazione all'ampliamento sarà subordinata all'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 7 punti 2) e 3) del presente regolamento.

ART. 16

SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'esercizio tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio e il subentrante sia in possesso della qualificazione prevista dall'art. 6.

Il subentro non prevede l'adeguamento alle superfici minime.

Il subentrante deve presentare al Sindaco domanda in bollo, intesa ad ottenere a proprio nome una nuova autorizzazione, corredata dalla documentazione di cui alla successiva lettera A), nel caso di subentro per atto tra vivi, e della documentazione di cui alla successiva lettera B), nel caso di subentro per causa di morte.

A) SUBINGRESSO TRA VIVI:

- 1) atto di trasferimento dell'azienda registrato all'Ufficio del Registro o dichiarazione autenticata del cedente;
- 2) certificato attestante la qualificazione professionale come richiesto dall'art. 6 del presente regolamento.

Il rilascio dell'autorizzazione in sub-ingresso è subordinato all'idoneità sanitaria del locale.

B) SUBINGRESSO PER CAUSA DI MORTE:

- 1) certificato di morte del titolare dell'autorizzazione, unitamente alla riconsegna del titolo;
- 2) atto notorio dal quale risulti l'erede o gli eredi legittimi;
- 3) eventuale dichiarazione di rinuncia da parte degli eredi;
- 4) certificato di qualificazione professionale del richiedente o dei richiedenti l'autorizzazione nelle diverse fattispecie previste dall'art. 6.

ART. 17

AFFITTANZA DELL'AZIENDA ARTIGIANA

Nel caso di trasferimento della sola gestione dell'azienda, sia tra vivi o in caso di morte, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione, ed alla cessazione della medesima, è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell'esercizio che ha diritto ad ottenerla sempre che ne faccia richiesta al Sindaco entro 6 mesi dalla data di cessazione della gestione.

La domanda presentata da colui che prende in gestione l'azienda deve essere corredata:

- Qualificazione professionale, come previsto nell'art. 6;
- Atto di affitto d'azienda registrato.

Ai sensi del D.M. 375/1988, art. 41, comma 14, il titolare dell'autorizzazione può affidare una parte della propria attività ad altro soggetto, in possesso della prescritta qualificazione professionale, affinché la gestisca in proprio per un periodo di tempo convenuto, dandone immediata comunicazione alla Camera di Commercio, al Comune e all'Ufficio I.V.A.; in assenza di tali comunicazioni il titolare risponde dell'attività esercitata dal soggetto stesso.

ART. 18

SUCCESSIONE EREDITARIA

In caso di morte, di invalidità, ecc. dell'intestatario dell'autorizzazione, gli eredi potranno continuare l'attività secondo le norme stabilite dall'art. 5 – 3° comma della Legge 443/85.

La qualità di erede deve essere dimostrata contestualmente alla presentazione della domanda.

ART. 19

UNICITA' DELL'AUTORIZZAZIONE

Un solo soggetto, persona fisica o giuridica, può essere titolare di più autorizzazioni afferenti a strutture distinte, a condizione che in ciascuna sede venga assicurata la presenza di persona qualificata alla conduzione dell'esercizio, in qualità di dipendente o socio o collaboratore d'impresa.

I titolari di autorizzazione comprendente sia l'attività di barbiere o di parrucchiere uomo-donna sia quella di estetista hanno la facoltà di scindere le due attività mediante l'affittanza pro-tempore ovvero la cessione di uno dei due rami d'azienda.

La scissione delle due attività indicata al comma precedente può essere realizzata anche con trasferimento di sede, nel rispetto delle condizioni indicate nel 1° comma dell'art. 7, relative alla distanza minima tra esercizi della medesima tipologia, e senza la possibilità di ottenere la deroga prevista nel 2° comma dell'art. 14.

ART. 20

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

A cura del Comune verrà comunicato l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione ai seguenti Uffici:

- a) Commissione Provinciale per l'Artigianato;
- b) Camera di Commercio;
- c) Sezione Tributi del Comune.

ART. 21

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

E' fatto obbligo al titolare degli esercizi previsti dal presente regolamento di esporre all'ingresso del locale, in modo ben visibile, oltre all'autorizzazione, anche l'orario di apertura e chiusura, nonché la tariffa delle prestazioni praticate.

ART. 22

ORARIO DEGLI ESERCIZI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 23.12.1970 n. 1142 il Sindaco, su proposta delle Organizzazioni sindacali artigiane e dei lavoratori interessati, stabilisce con propria ordinanza l'orario di apertura e chiusura degli esercizi oggetto del presente regolamento, nonché l'orario che gli esercizi dovranno osservare in occasione delle festività nazionali e infrasettimanali.

Qualora i titolari degli esercizi siano anche muniti di licenza di commercio di cui alla Legge 11.06.1971 n. 426, l'esercizio stesso per quanto riguarda l'attività commerciale, dovrà osservare gli orari stabiliti per l'attività prevalente.

I titolari delle autorizzazioni sono tenuti al rispetto degli orari stabiliti per quanto attiene l'orario di chiusura. All'ora stabilita dovrà essere abbassata la saracinesca totalmente e, ove questa non esista, la porta d'ingresso dovrà essere chiusa in modo da non permettere l'ingresso oltre l'orario.

I trasgressori saranno puniti a norma dell'art. 24 del presente regolamento.

In caso di recidiva il Sindaco può disporre la chiusura dell'esercizio fino ad un massimo di 15 giorni.

ART. 23

SANZIONI

I contravventori alle norme del presente regolamento sono soggetti alle sanzioni previste dagli art. 106 e seguenti della Legge Comunale e Provinciale, approvate con R.D. 03.03.1934 n. 383 e successive modificazioni.

Nei casi in cui le attività previste dal regolamento siano esercitate senza la prescritta autorizzazione, il Sindaco ordina la cessazione immediata delle attività abusive.

Qualora l'ordine non venga eseguito, decorsi 10 giorni dalla data di notifica di intimazione, il Sindaco dispone la chiusura dell'esercizio anche per le attività che siano ivi autorizzate, con esecuzione forzata a spese dell'inadempiente.

Le sanzioni amministrative sono applicabili ai seguenti casi:

- 1) per aver esercitato le attività previste dal presente regolamento senza autorizzazione;
- 2) per inosservanza delle norme igieniche;
- 3) per aver abusivamente ceduto ad altri l'autorizzazione conseguita;
- 4) per non aver tenuto esposta l'autorizzazione;
- 5) per trasferimento delle attività prima di aver ottenuto il consenso pur già con istanza in corso e per essersi trasferiti senza chiedere l'autorizzazione;
- 6) per non aver rispettato l'orario;
- 7) per non aver tenuto esposta la tabella indicante l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio e quella indicante le tariffe delle prestazioni;
- 8) per aver esercitato in forma ambulante.

ART. 24

NORME TRANSITORIE

Coloro che all'entrata in vigore del presente regolamento si trovano in possesso di un'autorizzazione con l'indicazione "Barbiere" "Parrucchiere uomo" "Parrucchiere donna" hanno facoltà di chiedere al Sindaco su carta legale la nuova dizione "Parrucchiere uomo/donna" sempre che sia provata la qualificazione professionale sia "per uomo" sia per "donna", entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

La stessa richiesta può essere presentata anche dal subentrante.

ART. 25

Il presente Regolamento annulla quello precedente ed entra in vigore dopo l'approvazione e la pubblicazione ai sensi di Legge.

ALLEGATO (v. art. 8)

REQUISITI IGIENICO - SANITARI DEL PERSONALE E DELLE SUPPELLETTILI

I locali devono corrispondere alle seguenti prescrizioni igienico - sanitarie:

- a) l'altezza minima netta deve essere quella prescritta dal regolamento edilizio di mt. 2,70. Nel caso di soppalchi, questi possono essere consentiti quando l'altezza non sia inferiore a mt. 2,10; in tal caso la superficie del soppalco non dovrà superare 1/3 della superficie dei locali. Qualora l'altezza sia del locale sottostante, sia del locale sovrastante risulti essere di almeno mt. 2,40, la superficie del soppalco potrà raggiungere $\frac{1}{2}$ della superficie dei locali;
- b) i locali dovranno essere convenientemente arieggiati mediante vasistas sovrapposto alla vetrata, se a piano strada, o mediante finestre regolamentari se trattasi di locali ai piani superiori;
- c) il pavimento deve essere di materiale impermeabile, compatto, levigato; le pareti dovranno essere o di materiale lavabile, o imbiancate con vernici che si prestino allo stesso trattamento;
- d) l'illuminazione naturale, ove insufficiente, dovrà essere sostituita adeguatamente da quella artificiale;
- e) ogni posto di lavoro dovrà essere munito di lavandino di maiolica, servito da acqua corrente calda e fredda;
- f) i sedili dovranno essere rivestiti da materiale lavabile;
- g) la porta esterna del locale, qualora abbia accesso dalla pubblica via o cortile, dovrà essere munita, se aperta, di tenda idonea ad ostacolare l'ingresso degli insetti;
- h) il retro bottega dovrà essere arieggiato mediante finestra a pretesi dall'esterno, munita di rete metallica atta ad impedire l'ingresso degli insetti, ove non fosse possibile arieggiare direttamente si dovrà disporre di una canna di ventilazione corredata da idoneo aspiratore elettrico. Il retrobottega dovrà essere fornito di recipiente metallico o di plastica, con coperchio per la spazzatura, di una cassa lavabile di metallo o di plastica con coperchio per la biancheria sporca e di armadio adatto, verniciato anche all'interno, per la biancheria pulita;
- i) salvo il caso di una nuova gestione, per gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore delle nuove norme introdotte in ordine alla Legge 14.02.1963 n. 161 e successive modifiche, non è prescritto il requisito di cui alla precedente lettera h) sempre che lo spazio di cui dispongono gli esercizi stessi non permetta di predisporre il retrobottega, anche mediante innalzamento di un divisorio; ogni esercizio dovrà essere provvisto di regolamentare gabinetto proprio, corredato di lavandino con acqua corrente, nonché di finestra o di canna di ventilazione; nei qual caso, si applicherà alla base un elettroaspiratore, servito al comando luce del locale. Alla finestra del gabinetto sarà applicata una rete metallica atta ad impedire l'ingresso degli insetti. Gli esercizi alla data di entrata in vigore delle nuove norme introdotte a seguito della Legge 14.02.1963 n. 161 e successive modifiche, che per ragioni tecniche non fosse possibile corredare di gabinetto, dovranno dimostrare di avere a disposizione un gabinetto nelle immediate adiacenze;
- j) tutto il personale deve essere in possesso di tessera sanitaria rilasciata dall' USL subordinatamente alle seguenti verifiche:
 - visita medica annuale, orientata in modo particolare a verificare l'eventuale presenza di patologie infettivo - contagiose;
 - VDRL con frequenza annuale;
 - Time Test annuale.

Il titolare dell'esercizio è comunque tenuto ad informare tempestivamente l'USL di ogni forma di malattia infettiva, anche sospetta, particolarmente se di pelle che si manifestasse sul personale addetto. Le persone affette da malattie contagiose o parassitarie della pelle o da eruzioni cutanee, non potranno essere servite negli esercizi di "Barbiere - parrucchiere uomo/donna e estetiste". Nel caso ciò avvenisse inavvertitamente dovrà essere provveduto immediatamente a disinfettare la biancheria e lo strumentario usati;

m) l'esercizio dovrà disporre di un numero di asciugamani o di accappatoi sufficienti a consentire il cambio di ogni servizio. Comunque detto numero non dovrà essere minore di 12 (dodici) asciugamani e 6 (sei) accappatoi per ogni posto di lavoro;

n) gli addetti alle attività devono indossare, durante il lavoro, una sopravveste bianca o di altro colore chiaro sempre in stato di perfetta nettezza. Dovranno inoltre curare l'igiene personale e particolarmente la pulizia delle mani e delle unghie. Strumenti e suppellettili devono essere tenuti con la più scrupolosa nettezza.

o) i rasoi, le forbici, i pettini, ecc. dopo l'uso devono essere disinfettati con alcool o con altro idoneo antisettico. Per spargere la cipria o il borotalco si deve fare uso esclusivamente di nebulizzatori di gomma o di plastica. La detersione del volto dopo la rasatura della barba sarà fatta con acqua corrente senza l'uso di spugna o simili

p) tinture, fissativi, e altri preparati impiegati non dovranno contenere sostanze tossiche o nocive alla salute e dovranno rispondere alle vigenti disposizioni di legge.

q) coloro che intendono effettuare il servizio a domicilio di clienti dovranno recarsi forniti di valigetta contenente gli attrezzi da lavoro necessari ed attenersi alle disposizioni di cui alle precedenti lettere n), o), p).

Ai contravventori alle disposizioni suddette potrà essere revocata l'autorizzazione con conseguente chiusura dell'esercizio salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni.